

Studio Legale

**Avv. Daniela Perini**

Via G. D'Alzano n. 5, Scala 1  
24122 Bergamo

Professionista delegato e  
custode giudiziario

Tel. 035.245681

Mail: avv.danielaperini@outlook.it

Pec: daniela.perini@bergamo.pecavvocati.it



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**  
**G.E. DR. VINCENZO DOMENICO SCIBETTA**  
**PROCEDURA ESECUTIVA N. 143/2024 RGE**

**CUSTODE GIUDIZIARIO: AVV. DANIELA PERINI C.F. PRNDNL69B63A794Q**  
**TEL. 035.245681 - E-MAIL AVV.DANIELAPERINI@OUTLOOK.IT**

**AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI**  
**I ESPERIMENTO**

L'Avv. Daniela Perini, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 10.09.2024,

**AVVISA CHE**

**TRAMITE IL PORTALE [WWW.ASTETELEMATICHE.IT](http://WWW.ASTETELEMATICHE.IT)**  
**IL GIORNO 20 FEBBRAIO 2025, ALLE ORE 15.00**

avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

**VENDITA SENZA INCANTO**  
**CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

dei seguenti beni

<b>LOTTO UNICO</b> <b>Comune di Capriate San Gervasio (BG) - cap 24042</b> <b>Via Trento n. 95</b>	
<b>descrizione</b>	Proprietà esclusiva di unità immobiliare di circa mq 57,00 posta al piano primo, a cui si accede da ballatoio, che si configura come un ampio monolocale soppalcato sviluppato pertanto su due livelli collegati da scala interna: trattasi di un unico ambiente a doppia altezza con copertura in legno a vista con doppio affaccio in lato nord-est sulla via Trento ed in lato sud-ovest sul cortile interno attrezzato con angolo cottura ed un bagno finestrato disimpegnato.
<b>dati catastali</b>	Quanto sopra risulta identificato a Catasto Fabbricati, <b>foglio SG/3, particella 732, subalterno 705</b> , indirizzo via Trento n. 95, piano 1° e Soppalco, comune Capriate San Gervasio, categoria A/3, classe 3, consistenza 2.5, superficie 47, rendita € 200.13.
<b>confini</b>	Da nord ruotando in senso orario: affaccio su via Trento, altra U.I. al mp.732/sub.706, ballatoio comune al mp.732/sub.703, affaccio su cortile condominiale al mp.732/sub.1, altra U.I. al mp.732/sub.3.

Conformità edilizia: l'esperto stimatore segnala di aver riscontrato alcune irregolarità.

**conformità /  
irregolarità**

Riferito al Permesso di Costruire in Sanatoria n.145/2016 ed alla Dian.218/2007: - la larghezza totale interna dell'U.I. oggetto di Procedura e pertanto dell'intero fabbricato è di ml.5,15 anziché gli autorizzati ml.5,35, con una conseguente diminuzione di superficie utile (S.U.) di mq.1,20; - la larghezza totale interna del soppalco dell'U.I. oggetto di Procedura è di ml.2,90 anziché gli autorizzati ml.2,65, con un conseguente aumento di superficie utile (S.U.) di mq.1,30; in merito al soppalco in parola non rispetta i parametri di cui all'art.3.6.1 del regolamento locale di igiene, precisamente la superficie utile è superiore ad un  $\frac{1}{2}$  della superficie utile del locale sul quale si affaccia per una eccedenza di mq.1,90ca. Il tutto come meglio rappresentato nell'elaborato grafico di consistenza e raffronto (doc.2). NOTA BENE A seguito della mia richiesta di accesso agli atti al Comune di Capriate San Gervasio la P.A., mi ha inviato la scansione delle autorizzazioni edilizie precisandomi che nell'archivio comunale non sono state reperite pratiche relative alla costruzione del fabbricato come dichiarato con mail 08.08.2024 qui allegata. Nel merito mi ha prodotto la planimetria catastale del fabbricato datata 17.06.1974 e la documentazione fotografica dello stato di fatto alla data della richiesta di parere preventivo a prot.n.15246 del 29.09.2003: dalla disamina delle caratteristiche costruttive, dei materiali utilizzati e dallo stato di conservazione del fabbricato è ricostruibile la presumibile epoca di costruzione del fabbricato, da ricondurre alla tipologia di tipici fabbricati rurali la cui esistenza sembrerebbe essere accertabile all'inizio degli anni '50 anche tramite la disamina delle ortofoto al 1954 reperibili sul sito della Regione Lombardia. Si rileva inoltre che tra la documentazione allegata alla richiesta di agibilità non è allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto termo-idrico-sanitario, che dovrà essere depositata agli atti comunali ai fini dell'agibilità, unitamente alla Relazione di cui alla L.10/91+s.m.i. redatta da Termotecnico.

Regolarizzabili mediante: DIA

Descrizione delle opere da aggiornare: dovrà essere ripristinata la corretta superficie utile del soppalco (1/2 della S.U. del monolocale a piano 1°) mediante arretramento di ca ml.0,22 della barriera in legno di protezione del soppalco.

Oneri di regolarizzazione: ai fini puramente conservativi ed ovviamente con l'ampia riserva di condivisione del Resp. Tecnico del Comune di Capriate San Gervasio al quale compete la superiore decisione. Si procede alla presumibile stima della Sanatoria: 1) prestazione professionale per stesura e presentazione istanza a nome del Aggiudicatario per ripristino e arretramento barriera protezione soppalco, a stima + o.a. € 1.000; - diritti segreteria, marche e varie, a stima € 100; - intervento falegname, operaio edile e pittore per spostamento barriera protezione soppalco e ripristini vari € 1.500; 2) Deposito di dichiarazione di conformità dell'impianto termo-idrico-sanitario previo intervento di tecnico per i necessari accertamenti, a stima € 500 3) Deposito Relazione di cui alla L.10/91 redatta da Termotecnico, a stima € 1.000 TOTALE a stima € 4.100

Note: Salvo maggiori approfondimenti con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, ritengo possa essere presentata DIA o Permesso di Costruire per la regolarizzazione delle difformità in parola. L'importo per la regolarizzazione è stato da me determinato, a stima, in € 4.100 (vedasi le succitate voci di calcolo).

---

Conformità urbanistica: l'esperto stimatore dichiara la conformità urbanistica del bene.

---

Conformità catastale: l'esperto stimatore dichiara la conformità catastale del bene.

---

**Numero pratica: 34**

Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - Per lavori: Ristrutturazione Fabbricato Rurale - Oggetto: Ristrutturazione fabbricato rurale - Presentazione in data 03/03/2004 al n. di prot. 3389 - Rilascio in data 19/07/2004 al n. di prot. 12125.

NOTE: In pari data alla succitata DIA è stata presentata e rilasciata la correlata Autorizzazione Paesistica. Il 18.07.2005 a prot.11336 l'istante ha presentato al Comune di Capriate San Gervasio domanda di voltura della DIA n.34/2204 in parola, rilasciata il 23.08.2005 a prot.13054. Non risulta essere stata depositata la Relazione di cui alla L.10/91+s.m.i. che avrebbe dovuto essere protocollata preliminarmente all'inizio lavori, come confermato dal tecnico con mail 08.08.2024 allegata alla perizia. Si rileva che nell'elenco della documentazione a margine della DIA è indicato che la relazione e denuncia per il contenimento dei consumi energetici sarebbe stata depositata al rilascio e che il 19.07.2004 vi è la presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale richiede il deposito prima dell'inizio lavori di altra documentazione tra la quale non vi è precisata la relazione in oggetto. Allo stato si ritiene che verosimilmente tale documentazione non sia stata reperita nel corso dell'accesso agli atti o sia stata smarrita; diversamente dovrà essere depositata, unitamente alla dichiarazione dell'impianto termo-idrico-sanitario anche la Relazione in specie redatta da Termotecnico

**pratiche edilizie**

**Numero pratica: 218**

Tipo pratica: Denuncia di Inizio Attività - Note tipo pratica: in Variante alla DIA n.34/2004 - Per lavori: Ristrutturazione Fabbricato Rurale - Oggetto: Ristrutturazione fabbricato rurale - Presentazione in data 24/09/2007 al n. di prot. 13160.

NOTE: In pari data alla succitata DIA è stata presentata la correlata Autorizzazione Paesistica a prot.13158, rilasciata il 28.03.2008 a prot.4370. Comunicazione di fine lavori del 13.07.2016 a prot.9851 del 16.07.2016 nella quale la il richiedente dichiara la fine lavori in data 24.09.2010.

**Numero pratica: 145**

Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria - Per lavori: Ampliamento soppalchi e modifica scale di accesso - Oggetto: Ristrutturazione fabbricato rurale - Presentazione in data 29/08/2016 al n. di prot. 11732 - Rilascio in data 21/10/2016 al n. di prot. 14914.

Abitabilità/agibilità in data 28/10/2016 al n. di prot. 15364.

NOTE: L'agibilità è rilasciata con la formazione del silenzio assenso: agli atti dell'U.T.C. non vi sono richieste di integrazione della documentazione depositata e/o sospensione della procedura. Dalla disamina della documentazione prodotta dal Comune è però emerso che la certificazione dell'impianto termo-idrico-sanitario allegato alla richiesta di agibilità è relativo ad altre U.I. in Milano, fatto questo che non è stato riscontrato dal Tecnico presente all'epoca, come riconosciuto dall'U.T.C. con mail 08.08.2024 allegata alla perizia.

<b>Stato di occupazione</b>	Occupato in forza di contratto di locazione NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA, stipulato in data 20/12/2022 per l'importo di euro 3.600,00 con cadenza mensile. Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: Tipologia contratto: 4+4, scadenza 19/12/2026.
<b>prezzo base</b>	€ 39.800,00
<b>offerta minima ex art. 571 cpc</b>	€ 29.850,00
<b>Offerta minima in aumento</b>	€ 1.000,00
<b>cauzione</b>	10% del prezzo offerto

## D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

### DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

#### 1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi;
- **ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;**
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

#### Art. 12

##### *Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati*

*L'offerta per la vendita telematica deve contenere:*

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
  - b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
  - c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
  - d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
  - e) la descrizione del bene;*
  - f) l'indicazione del referente della procedura;*
  - g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
  - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
  - i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
  - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
  - m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
  - n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
  - o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*
- 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.*
- 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.*
- 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.*
- 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.*

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13

##### Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14

##### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

#### Art. 15

##### Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

## 2. **CONTENUTO DELL'OFFERTA:**

L'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso dall'offerente). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v.L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli

altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (~~termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale, prevista dall' 1 al 31 agosto di ogni anno~~);
- f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- g) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;

### **3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:**

anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi*:

- a) bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
- b) procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- c) procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- d) visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- e) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

### **4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:**

esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato a

**TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZ. ESEC. IMMOB. R.G.E. 143/2024**

**IBAN IT 55 L 03267 11100 000200001182**

**accesso presso la Banca Galileo SpA  
con causale "Asta"**

La cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione dell'offerta, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito;

### **5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:**

salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

### **6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:**

le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente

attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

**7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:**

in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;

**8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

-----  
[B]  
**DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO  
DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale); entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese (pari di regola al 15%) dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento;
2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare

se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

4. le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;
5. nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE**

#### **LE FORMALITÀ PUBBLICITARIE PREVISTE SONO LE SEGUENTI:**

a cura dal professionista delegato:

- a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove siano presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b. i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art. 490 co.2 c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:  
[www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it),  
[www.astalegale.net](http://www.astalegale.net),  
[www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it),  
[www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it)
- c. Ad istanza del creditore è stata disposta dal Giudice altresì la pubblicazione di un estratto sul quotidiano \_//\_

### **R E N D E   N O T O**

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;



- e)** che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- f)** che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- g)** che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

#### **A V V E R T E**

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624-*bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161-*bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c.;
3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631-*bis* c.p.c., l'estinzione del processo;
4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

#### **I N F O R M A**

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.  
Bergamo, il 08 novembre 2024

Il Professionista Delegato  
Avv. Daniela Perini